Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 14 ottobre 2015[1] sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere è modificata come segue.

Art. 2 lett. j e o

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

j. *potenza nominale:* potenza continua in chilowatt (kW) per un numero di giri nominale secondo le condizioni stabilite dall'Istituto tedesco per la standardizzazione (assoc. registrata) nella norma «DIN 6271-3, 1991[2], Hubkolben-Verbrennungsmotoren; Anforderungen; Leistungstoleranzen; Ergänzende Festlegungen zu DIN ISO 3046 Teil 1» o dall'Organizzazione internazionale di normazione nella norma «ISO 3046-1, 2002[3], Hubkolben-Verbrennungsmotoren – Anforderungen – Teil 1: Angaben über Leistung, Kraftstoff- und Schmierölverbrauch und Prüfverfahren; Zusätzliche Anforderungen an Motoren zur allgemeinen Verwendung», raccolta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore, di un altro elemento equivalente o, per i motori fuoribordo, dell'albero portaelica; se la potenza massima risulta superiore al 110 per cento della potenza continua, per l'omologazione concernente i gas di scarico questa è considerata la potenza nominale; per i certificati di omologazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b–c la potenza nominale ai sensi della presente ordinanza corrisponde alla potenza di riferimento di cui all'articolo 3 numero 26 del regolamento (UE) n. 1628/2016[4] (regolamento UE-MMNS).

AVAMPROJET – Procedura di consultazione esterna

1 RS **747.201.3**
2 Questa norma può essere consultata o acquistata presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
3 Questa norma può essere consultata o acquistata presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
4 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle

o. *sistema di post-trattamento dei gas di scarico:* tutti i componenti che contribuiscono al rispetto dei valori limite dei gas di scarico imposti. Tra questi rientrano, in particolare, i sistemi per la riduzione delle emissioni di particolato e di ossido d'azoto.

Art. 3 Documenti di prova e certificati

[1] Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio motori da utilizzare su battelli in Svizzera, deve presentare uno dei seguenti documenti di prova:

a. una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15 paragrafi 1–4 della direttiva 2013/53/UE[5] (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) o un certificato di omologazione di cui alla lettera b per motori destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numeri 14 e 15 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978[6] sulla navigazione interna;

b. un certificato di omologazione per motori della categoria IWP[7] di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 5 del regolamento UE-MMNS[8], che sono impiegati su battelli per il trasporto professionale, che servono alla propulsione diretta o indiretta e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW;

c. un certificato di omologazione per motori della categoria IWA[9] di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 6 del regolamento UE-MMNS, che sono impiegati su battelli per il trasporto professionale, che servono alla propulsione di generatori, sempreché la loro energia elettrica non venga impiegata per la propulsione diretta o indiretta del battello, e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW;

d. una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione impiegati su battelli per il trasporto professionale e la cui potenza nominale è inferiore a 19 kW;

[2] Per i motori impiegati su battelli dell'esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o dei servizi di salvataggio come pure su battelli da lavoro, è consentito presentare uno dei documenti di prova di cui al capoverso 1 lettere a–d.

AVAMPROGETTO, non consultazione interna

macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, versione della GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

5 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

6 RS **747.201.1**

7 IWP = Inland Waterway Propulsion; motori per la propulsione di battelli destinati al trasporto professionale.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. j.

9 IWA = Inland Waterway Auxiliary, motori per la propulsione di gruppi ausiliari su battelli destinati al trasporto professionale.

3 In caso di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), prima di rilasciarne una nuova è necessario presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di omologazione di cui al capoverso 1 in funzione della nuova destinazione.

Art. 4 cpv. 1 lett. a e c

1 I requisiti di cui all'articolo 3 sono considerati adempiuti se per un motore è disponibile uno dei seguenti documenti di prova:

a. *abrogata*;

c. una perizia di omologazione dei gas di scarico di cui all'allegato C del regolamento del 13 marzo 1976[10] della Navigazione sul lago di Costanza per motori su imbarcazioni sportive o da diporto.

Art. 9 cpv.1 e 3bis

1 L'emissione di particolato di motori ad accensione per compressione la cui potenza nominale supera 37 kW su battelli impiegati per il trasporto professionale deve essere limitata con mezzi adeguati, anche nei casi di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione) e che sarà adibito al trasporto professionale.

3bis Per i motori delle categorie IWA e IWP la cui potenza nominale è pari o superiore a 300 kW, il rispetto dei requisiti concernenti la limitazione dell'emissione di particolato è dimostrato se viene presentato un certificato di omologazione di cui al regolamento UE-MMNS[11], dal quale si evince che i requisiti concernenti il numero di particelle di cui all'allegato II tabelle II-5 e II-6 dello stesso regolamento sono rispettati.

Art. 9bis Limitazione dell'emissione di ossidi di azoto

1 L'emissione di ossidi di azoto di motori su battelli impiegati per il trasporto professionale non deve superare i valori limite della fase V di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-MMNS[12]:

a. per motori della categoria IWP: i valori di cui all'allegato II tabella II–5;

b. per motori della categoria IWA: i valori di cui all'allegato II tabella II–6.

2 I valori limite di cui al capoverso 1 si applicano anche nei casi di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione) e che sarà adibito al trasporto professionale.

3 Per motori delle categorie IWA e IWP il rispetto dei requisiti concernenti la limitazione dell'emissione di ossidi di azoto è dimostrato se viene presentato un certificato di omologazione di cui al regolamento UE-MMNS, dal quale si evince che i valori limite di cui allo stesso regolamento sono rispettati.

10 RS **747.223.1**
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. j.
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. j.

AV Atto OGGETTO di consultazione esterna

[4] In occasione dell'installazione di un nuovo motore ad accensione per compressione (installazione di nuovi motori) su un battello impiegato per il trasporto professionale, per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), è possibile rinunciare a un sistema di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto se dal controllo dell'autorità competente emerge che l'installazione non è tecnicamente possibile.

Art. 10 Istruzioni per la manutenzione e il funzionamento

Ogni motore e ogni sistema di post-trattamento dei gas di scarico dev'essere accompagnato da istruzioni scritte del fabbricante sulla manutenzione e il funzionamento. Esse devono indicare la modalità d'uso del motore o del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, tutti i dati necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni nonché gli intervalli tra i lavori di manutenzione importanti per le emissioni e l'entità di tali lavori.

Art. 13 cpv. 1

[1] La manutenzione dei motori e dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di battelli immatricolati deve essere effettuata a intervalli regolari secondo le istruzioni del fabbricante.

Art. 14 prima frase

I motori dotati del sistema diagnostico di bordo II o di un sistema diagnostico successivo sono esenti dal controllo periodico dei gas di scarico se l'utente è avvertito in modo chiaramente visibile di un funzionamento difettoso del motore e del sistema di post-trattamento dei gas di scarico e la relativa informazione (rilevamento del funzionamento difettoso e dell'ora del suo riconoscimento) è memorizzata nel dispositivo di comando e può essere visualizzata in ogni momento. …

Art. 18 cpv. 2

[2] Il DATEC emana istruzioni relative all'esecuzione delle disposizioni concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico in caso di installazione di nuovi motori su battelli impiegati per il trasporto professionale.

Art. 19a Disposizioni transitorie della modifica del GG.MM.AAAA

[1] È consentito mantenere in servizio i motori e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico messi in servizio prima dell'entrata in vigore delle modifiche del GG.MM.AAAA secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza sempreché rispettino i requisiti vigenti fino alla modifica.

[2] Per motori su battelli destinati a essere impiegati per il trasporto professionale e già impostati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche del GG.MM.AAAA si applica il diritto previgente.

AVANPROGETTO in corso: consultazione - 2020

[3] I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE[13], del capitolo 8*a* del regolamento del 18 maggio 1994[14] per l'ispezione dei battelli del Reno (RIBR) per i motori ad accensione per compressione o dell'allegato C del regolamento del 13 marzo 1976[15] della Navigazione sul lago di Costanza e che sono stati immessi in commercio nell'UE prima dell'entrata in vigore delle modifiche del GG.MM.AAAA, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera fino al GG.MM.AAAA *(due anni dall'entrata in vigore della OMBat riveduta/ della nuova OMBat)*. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.

[4] I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE[16], del capitolo 8*a* del regolamento del 18 maggio 1994[17] per l'ispezione dei battelli del Reno (RIBR) per i motori ad accensione per compressione o dell'allegato C del regolamento del 13 marzo 1976[18] della Navigazione sul lago di Costanza e che sono stati immessi in commercio in Svizzera prima dell'entrata in vigore delle modifiche del GG.MM.AAAA, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.

[5] Se un motore ad accensione per compressione su un battello impiegato per il trasporto professionale, per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), subisce un danno che ne rende necessaria la sostituzione a breve termine, si può rinunciare temporaneamente a installare un sistema di filtri antiparticolato qualora non sia possibile ottenerlo tempestivamente. Il sistema di filtri antiparticolato deve essere installato sul battello durante il periodo di manutenzione successivo, tuttavia entro un anno dalla messa in servizio del nuovo motore sul battello. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.

AVAMPROGETTO – per consultazione pubblica

13 Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1) (abrogata con Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

14 RS **747.224.131**

15 RS **747.223.1**

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 19*a* cpv. 3.

17 RS **747.224.131**

18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 19*a* cpv. 3.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

AVAMPROGETTO, stato: consultazione esterna